

SCUOLA 112 TICINESE

periodico della sezione pedagogica

anno XIII (serie III)

Marzo 1984

SOMMARIO

Una legge cantonale per la cultura — Convegno internazionale «1984: comincia il futuro» — «La scuola verso il 2000: riflessioni su un importante convegno pedagogico» — A che cosa serve la scuola? — Collegamento dei docenti di storia nei ginnasi e nelle scuole medie ticinesi (no. 5) — Verso nuove statistiche per il settore scolastico? — Nuovo sistema di valutazione per gli allievi di scuola elementare — Comunicati, informazioni e cronaca.

Una legge cantonale per la cultura

La necessità d'una legge sul promozione della cultura si giustifica in particolare con l'importanza delle spese culturali assunte dal Cantone, che nel 1983 — all'infuori delle scuole e su un bilancio statale di poco superiore al miliardo — si sono aggirate sui 7 milioni, coperti solo in parte (1.350.000.— franchi) dall'aiuto finanziario federale al Ticino per la difesa della sua cultura e della sua lingua. La maggior parte dei cantoni svizzeri dispone d'una legislazione culturale. Sono per lo più documenti molto sintetici, che si limitano a dare competenze generiche alle autorità cantonali, alle quali forniscono la base legale per i loro interventi in favore delle iniziative culturali pubbliche e private. Gli estensori del progetto ticinese hanno invece preferito scegliere quale modello la legge vodese del 19 settembre 1978 sulle attività culturali, che in un corpo organico di 46 articoli (il nostro disegno di legge ne ha 50) regola l'insieme della materia culturale.


È sembrato infatti opportuno fare un esame complessivo di ciò che si fa già, da un lato per avere un fondamento legale più sicuro e dall'altro per eventualmente aumentare i contributi del Cantone intesi a promuovere e a migliorare le attività culturali. La redazione d'una legge culturale risponde insomma al desiderio di creare chiarezza in un settore delicato, nel quale lo Stato non può non intervenire, però senza correre il rischio del dirigismo culturale, incompatibile con lo spirito stesso delle no-

stre istituzioni. L'ampiezza dell'applicazione della legge dipenderà poi dai crediti che il Gran Consiglio metterà a disposizione annualmente per scopi culturali.

Va anche notato che il concetto di cultura è molto vasto e diversificato e che

per questa ragione la legge non ne dà una definizione, che susciterebbe dispute animate e poco produttive. Si accetta implicitamente la nozione tradizionale della cultura, per cui il campo d'applicazione della legge — non definito con precisione dal testo legislativo — comprenderà verosimilmente la musica, le lettere, il teatro, l'architettura, le belle arti, le arti applicate, la fotografia e il cinema, la ricerca scientifica, la ricerca storica, l'etnografia (usi e costumi, lingua e dialetti, arte popolare, artigianato), l'archeologia, i monumenti

Vecchia stampa francese



È in consultazione la legge culturale

Il 15 marzo scorso il Dipartimento della pubblica educazione (DPE) ha avviato un'ampia consultazione — aperta fino al 15 maggio prossimo — sulla stesura provvisoria d'un disegno di legge sul promovimento della cultura. Il testo del progetto è stato mandato al Consiglio di Stato, alle regioni di montagna, ai comuni con più di 4.000 abitanti, all'Associazione dei comuni urbani ticinesi e alla Lega dei comuni rurali e montani, alla Curia vescovile e al Consiglio sinodale della Chiesa evangelica riformata del Ticino, ai partiti politici, agli ordini professionali (avvocati, notai, medici, dentisti, veterinari, farmacisti, ingegneri e architetti), alle associazioni magistrali, alle scuole medie superiori, agli istituti culturali del Cantone, agli uffici e alle commissioni statali che si occupano di problemi culturali e agli enti culturali più importanti. Nell'impossibilità di raggiungere tutte le associazioni e le istituzioni attive nel campo della cultura (delle quali non c'è una lista completa e aggiornata) si è pubblicato sul Foglio ufficiale e inviato alla stampa e si rinnova in questa sede l'invito agli interessati a chiedere il disegno di legge e la lettera accompagnatoria alla segreteria della direzione del DPE (Residenza governativa, 6501 Bellinzona, tel. 092 244450).

storici e artistici, la protezione della natura e del paesaggio, gli archivi, le biblioteche, i musei, gli istituti di ricerca. Questa genericità ha d'altronde un grosso vantaggio: la legge potrà essere applicata senza modificarla a situazioni in continuo cambiamento, che vedono nuovi settori culturali nascere e affermarsi e l'interesse spostarsi da un settore all'altro.

La legge ticinese si propone dunque di dare una sistemazione organica e unitaria alla materia culturale e perciò si occupa tanto delle attività culturali che il Cantone gestisce in proprio quanto del sostegno che esso può dare agli enti pubblici locali e ai privati in favore della cultura. Si tratta inoltre d'una legge quadro, che rinvia ai regolamenti d'esecuzione la specificazione dei compiti del Cantone, delle attività affidate agli istituti cantonali, delle forme e dei modi dell'aiuto ai terzi.

Lo scopo della legge è stabilito dall'articolo 1: «Nell'intento di contribuire alla difesa dell'identità culturale della Svizzera italiana il Cantone promuove e sostiene le attività culturali e la formazione nel campo della cultura e favorisce la produzione, la diffusione, l'acquisizione, la conservazione e la fruizione di opere e di beni culturali.»


Lo stesso articolo precisa che nel promuovere la cultura «il Cantone si fonda sul principio della sussidiarietà», cioè sull'idea che la vita culturale debba essere animata in primo luogo dalle collettività locali e regionali e dalle iniziative private sia collettive sia individuali, e «incoraggia la cooperazione tra le regioni e gli scambi culturali con le valli di lingua italiana del Grigioni, con gli altri cantoni svizzeri e con l'Italia, con particolare attenzione alla Lombardia e al Piemonte».

L'articolo 2 elenca i compiti culturali del Cantone: «creare e gestire istituti pubblici destinati a favorire la vita culturale; sostenere finanziariamente le iniziative intraprese da comuni, da consorzi di comuni e da regioni in favore della cul-

tura; accordare aiuti finanziari ad associazioni ed enti privati e a persone singole o a gruppi di persone per incoraggiarne l'attività nel campo culturale; curare l'informazione e la documentazione sui problemi culturali».

Gli istituti cantonali disciplinati dalla legge sono l'Archivio cantonale, la Biblioteca cantonale, le biblioteche regionali (Bellinzona, Locarno e Mendrisio), i musei cantonali (Pinacoteca Giovanni Züst a Rancate, Museo dell'arte a Lugano, Museo di storia naturale a Lugano, Museo delle tradizioni popolari a Bellinzona, Museo storico a Bellinzona, Museo archeologico a Locarno*), il Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, l'Opera delle fonti per la storia patria e il Parco botanico del Cantone Ticino. Le formulazioni che li riguardano sono in generale molto sintetiche perché si prevede di dotare ogni istituto

Paul Klee, 1938



d'un suo regolamento e d'una commissione scientifica che vigili sul suo funzionamento.

Per le altre attività culturali gestite direttamente dal Cantone (scavi archeologici e conservazione degli oggetti trovati e dei luoghi di scavo notevoli; conservazione, restauro e studio dei monumenti storici e artistici; incremento del patrimonio artistico; protezione della natura e del paesaggio e conservazione delle bellezze naturali e dei luoghi di particolare interesse scientifico) si rinvia alle disposizioni legali vigenti, che dovranno essere rivedute e coordinate con la legge sul promovimento della cultura quando questa sarà entrata in vigore.

Per l'aiuto ai terzi, dato rispettando «l'indipendenza e la libertà di creazione e di espressione degli operatori culturali» (articolo 3), «il Cantone favorisce in generale le iniziative che suscitano l'interesse del popolo per la cultura e ne agevolano la partecipazione attiva alle manifestazioni culturali e può in particolare: accordare sussidi per incoraggiare la creazione, lo sviluppo e il funzionamento di istituzioni culturali il cui interesse vada oltre l'ambito locale; accordare sussidi per manifestazioni culturali aperte al pubblico; incoraggiare con borse, sussidi e premi e con acquisti la creazione e la diffusione di opere d'arte e di opere letterarie, musicali e cinematografiche; incoraggiare con borse e con sussidi la ricerca scientifica, con speciale riguardo per quella che concerne la Svizzera italiana; sussidiare la stampa di opere letterarie, storiche e scientifiche; favorire la formazione e il

(Continua sulla pagina 24)

Centro di ricerca per la storia e l'onomastica ticinese. FOGLI continua così a dar corpo al desiderio di offrire ospitalità a istituti qualificati che operano sulla o nella Svizzera italiana (dopo l'*Ufficio delle ricerche economiche* di Bellinzona e il *Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana* di Lugano) perché si presentino al pubblico.

L'interesse verso i nomi di luogo e l'avventura della loro storia – che è parte importante del lavoro del Centro zurighese –, ha suggerito di illustrare il lavoro della *Commissione cantonale di nomenclatura*, un organismo poco noto ma che esercita le scelte di politica culturale, in fatto di toponomastica, che l'intervento sul territorio richiede. Cosa fa, con che criteri opera, è illustrato da Rosanna Zeli.

Si sa quanto l'immagine impressa in una lastra o su una fotografia possa diventare preziosa testimonianza storica. A un cospicuo archivio fotografico, ricco di 8500 lastre – quello dei fratelli Büchi attivi a Locarno per alcuni decenni nella prima metà del secolo e depositato presso la Biblioteca Salita dei Frati – è dedicato il quarto contributo, di Aldo Abächerli.

Ma la più grossa fabbrica di immagini, fisse e mobili, oltre che di parole e musiche, sono nella Svizzera italiana la Radio e la Televisione. Nei suoi magazzini giacciono materiali e materiali da mezzo secolo. Da alcuni anni si sta attendendo a un grosso progetto di ordinamento che prelude all'apertura al pubblico e che viene ampiamente illustrato in FOGLI da Giorgio Pagani.

Infine viene presentata un'altra iniziativa in atto: la *Biblioteca della Commercio e biblioteca regionale* di Bellinzona: la illustra, nella sua storia e nel ruolo che sta assumendo nel sistema bibliotecario cantonale, Pierluigi Borella.

Chiudono FOGLI i documenti illustrativi dell'attività dell'Associazione Biblioteca Salita dei Frati nell'ultimo anno.

FOGLI è ottenibile al prezzo di franchi 7 presso l'*Associazione Biblioteca Salita dei Frati*, 6900 Lugano, e nelle principali librerie del Cantone.

Una legge cantonale per la cultura

(Continuazione da pagina 2)

perfezionamento di operatori responsabili della vita culturale o d'un settore di essa nell'insieme del Cantone o in una regione; incoraggiare e sostenere finanziariamente la creazione e lo sviluppo di biblioteche e di musei locali e regionali; mettere a disposizione per attività culturali gli edifici scolastici pubblici e le loro attrezzature» (articolo 38). Il diritto di ricevere l'aiuto del Cantone non è un diritto assoluto dei singoli o degli enti culturali. Esso è limitato dai mezzi finanziari a disposizione e subordinato, ovviamente, alla validità delle iniziative per le quali si chiede l'intervento sussidiario del Cantone. Bisognerà inoltre ripartire equamente i sussidi tra i vari settori culturali e incoraggiare il coordinamento delle iniziative pubbliche e private, per condurre una politica culturale coerente e per evitare di disperdere i mezzi materiali disponibili.

La legge regola anche «la formazione permanente degli adulti, considerata parte integrante dell'attività educativa e intesa a suscitare e soddisfare nelle persone prosciolte dagli obblighi scolastici interessi culturali, di natura professionale e non professionale, e a sviluppare le loro attitudini intellettuali e pratiche» (articolo 42). Oltre ai corsi per gli adulti organizzati direttamente dal Cantone, il progetto prevede la possibilità di aiutare finanziariamente altre iniziative nel campo dell'educazione ricorrente. La stessa possibilità è offerta alle scuole locali o private che operano nel campo della formazione culturale (musica, teatro, belle arti, arti applicate, fotografia, cinema eccetera), in settori nei quali il Cantone non ha scuole sue o le ha in numero insufficiente.

Dal punto di vista organizzativo il disegno di legge postula la creazione presso il Dipartimento della pubblica educazione (DPE) dell'Ufficio cantonale della cultura, al quale spetteranno i compiti esecutivi necessari per attuare la politica culturale del Cantone. Il coordinamento delle attività attribuite oggi a istituti e a uffici che dipendono da dipartimenti diversi esige che ci sia un centro con una visione globale dei problemi culturali.

La partecipazione degli ambienti interessati alla definizione degli scopi e dei modi degli interventi culturali è garantita dal Consiglio cantonale della cultura. Questo organo di nuova creazione, presieduto dal direttore del DPE e comprendente da 11 a 21 membri, «assiste il Consiglio di Stato e il DPE nel fissare le linee direttive della politica culturale del Cantone, suggerisce le iniziative op-

portune nel campo della cultura, esamina le questioni e le richieste che gli sono sottoposte dalle autorità competenti» (articolo 45).

Il finanziamento delle attività culturali intraprese o incoraggiate dal Cantone sarà assicurato «con il sussidio annuo accordato dalla Confederazione al Cantone per il promovimento della sua cultura e della sua lingua; con i crediti annuali iscritti nel bilancio del Cantone a favore degli istituti e degli uffici interessati; con un credito annuale iscritto nel bilancio del DPE, destinato all'aiuto che il Cantone fornisce agli enti pubblici locali e ai privati [...]; con i due terzi della quota del ricavo netto della Lotteria intercantonale che spetta annualmente al Cantone; con il ricavo dell'imposta sugli spettacoli [...]; con i doni e con i lasciti fatti al Cantone per scopi culturali; con eventuali contributi volontari di enti pubblici locali e di privati» (articolo 48).

Il DPE terrà conto delle osservazioni e delle proposte che gli saranno inviate in tempo utile e vorrebbe presentare al Consiglio di Stato prima delle vacanze estive il testo definitivo del disegno di legge e il messaggio che deve accompagnarlo. Se il Gran Consiglio approverà la legge nel prossimo autunno, essa potrebbe entrare in vigore nel 1985, com'è indicato dal *Rapporto al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 1984-1987 del Consiglio di Stato* (novembre 1983).

*) Creando il Museo storico e il Museo archeologico si dà finalmente un seguito pratico alle intenzioni espresse nel decreto legislativo del 9 marzo 1953 che intitola alcune opere alla ricorrenza del 150° anniversario dell'entrata del Cantone Ticino nella Confederazione.

G.A. 6500 Bellinzona 1
Mutazioni:
Sezione Pedagogica - 6501 Bellinzona

REDAZIONE:

Diego Erba
direttore responsabile
Maria Luisa Delcò
Mario Delucchi
Franco Lepori
Mauro Martinoni
Paolo Mondada
Enrico Simona

SEGRETERIA:

Wanda Murialdo, Dipartimento della pubblica educazione, Sezione pedagogica, 6501 Bellinzona, tel. 092 24 34 55

AMMINISTRAZIONE:

Silvano Pezzoli, 6648 Minusio
tel. 093 33 46 41 — c.c.p. 65-3074

GRAFICO: Emilio Rissone

STAMPA:

Arti Grafiche A. Salvioni & co. SA
6500 Bellinzona

TASSE:

abbonamento annuale fr. 15.—
fascicoli singoli fr. 2.—